

Roma, 22 Maggio 2025

Ai Comitati Regionali

Ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano

Alla Divisione Calcio a Cinque

Al Dipartimento Interregionale

Al Dipartimento Calcio Femminile

**LORO SEDI** 

## CIRCOLARE n. 63

Con la presente, si ritiene opportuno rammentare ai Comitati, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile e alla Divisione Calcio a Cinque in indirizzo, il disposto di cui agli artt. 94 ter e successivi, delle N.O.I.F., in ordine ai termini individuati ai fini dell'iscrizione ai Campionati di competenza delle rispettive Associate.

In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali, pubblicate entro il 31 Maggio 2025, le Società inadempienti non potranno essere ammesse al Campionato di competenza della stagione sportiva 2025/2026 qualora le pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine fissato per l'iscrizione al Campionato. Il termine del 31 Maggio 2025 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 Giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 Maggio 2025.

Le Società interessate dovranno produrre al Comitato/Dipartimento/Divisione competente documentazione incontestabile e dimostrativa della conoscenza e accettazione del percipiente, recante data successiva alla decisione divenuta definitiva entro il 31 Maggio 2025 e alla decisione pubblicata entro la stessa data del 31 Maggio, dalla quale si evinca in maniera assolutamente inconfutabile l'avvenuto adempimento del debito sancito, in via definitiva, dall'Organo competente. In caso contrario, la Società inadempiente deve essere esclusa dal Campionato di competenza.

Ai fini dell'ammissione delle Società di Serie D maschile e di Serie C femminile ai Campionati nazionali dilettantistici 2025/2026 di competenza, nonché delle Società di Calcio a Cinque ai Campionati nazionali dilettantistici maschili e femminili 2025/2026 di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità dovute fino al mese di Maggio



della precedente stagione sportiva 2024/2025, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dal/dalla tesserato/a, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti, dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare, purché di natura collegiale.

## ADEMPIMENTI IN CAPO AI COMITATI, ALLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE E AI DIPARTIMENTI INTERREGIONALE E CALCIO FEMMINILE

I Comitati Regionali dovranno trasmettere <u>entro il 30 Giugno 2025</u> al Dipartimento Interregionale, al Dipartimento Calcio Femminile e alla Divisione Calcio a Cinque una attestazione contenente le posizioni relative alla insussistenza di pendenze debitorie, ovvero alla esistenza di eventuali pendenze economiche e a situazioni debitorie, nei confronti di Enti federali, Società e tesserati, con riferimento alle Società promosse ai Campionati Nazionali organizzati dai citati Dipartimenti e Divisione Calcio a Cinque all'esito della corrente Stagione Sportiva 2024/2025.

Il Dipartimento Interregionale, il Dipartimento Calcio Femminile e la Divisione Calcio a Cinque, a conclusione della corrente Stagione Sportiva 2024/2025 e relativamente ai casi di retrocessione di proprie Società ai Campionati Regionali 2025/2026, dovranno invece trasmettere al Comitato Regionale competente, entro il 30 Giugno 2025, una attestazione contenente le posizioni delle stesse Società e relativa alla insussistenza di pendenze debitorie, ovvero alla esistenza di eventuali pendenze economiche e a situazioni debitorie, nei confronti di Enti federali, Società e tesserati.

IL SEGRETARIO GENERALE Massimo Ciaccolini IL PRESIDENTE Giancarlo Abete